



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

10022

Al Sig. GIUDICE ISTRUTTORE

S E D E

Il Pubblico Ministero

Letti gli atti del procedimento penale contro Bonati Ugo, imputato del delitto di strage e di detenzione e porto di esplosivo, presenta le seguenti requisitorie.

Premessa -

Il 2 luglio 1979 la Corte d'Assise di Brescia emise la sentenza nel procedimento contro Buzzi Ermanno ed altri, imputati della strage commessa in Brescia il 28 maggio 1974 e di altri reati.

Il dispositivo conteneva, fra l'altro, l'ordine di trasmissione della sentenza al Procuratore della Repubblica di Brescia perchè procedesse nei confronti di Bonati Ugo, in ordine al reato di strage.

Nel procedimento il Bonati aveva assunto la veste di testimone oculare dell'attività di preparazione e di esecuzione del delitto di strage; era stato imputato e rinviato a giudizio per il reato di falsa testimonianza, per il quale la sentenza lo proscioglieva per intervenuta amnistia.

La Procura della Repubblica di Brescia prese immediatamente in esame il suggerimento autorevole della

MS

ff

mf

..



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Corte di Assise - emerso all'esito di un dibattimento protrattosi per oltre un anno - allo scopo di verificare, autonomamente, se, dagli atti del procedimento, emergessero elementi probatori necessari e sufficienti perchè si dovesse iniziare, nei confronti del Bonati, azione penale per il reato di strage.

Dagli atti, ed in particolare da dichiarazioni rese, in varie fasi istruttorie, da taluni imputati (Papa Angiolino, Papa Raffaele, Buzzi Ermanno) nonchè da quelle rese dallo stesso Bonati, e dalla testimonianza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Brescia, Arcaci Giovanni, risultavano, nel complesso, i seguenti elementi di fatto:

- Il Bonati era stato consapevole del piano criminoso fin dal giorno precedente la strage, per avergli il Buzzi confidato di voler fare "uno scherzettino ai rossi" nel corso della manifestazione antifascista dell'indomani e per aver egli stesso assistito, nell'abitazione del Buzzi, e sia pure fuggevolmente, alla preparazione dell'ordigno;
- si era ritrovato con il Buzzi e con gli altri imputati della strage la mattina del 28 maggio, in particolare accompagnando il Buzzi ed il Papa Angiolino nel luogo in cui costoro avevano collocato l'ordigno che doveva provocare la strage;

ms *mf* . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

- aveva nuovamente accompagnato il Buzzi in Piazza della Loggia nella seconda fase operativa dell'azione, nel corso della quale doveva essere determinata, per mezzo di un radiocomando a distanza, l'esplosione del 1° ordigno;
- immediatamente dopo l'esplosione si era recato nell'Ufficio del Giudice Arcai, presentandosi come mandato dal Buzzi, secondo le istruzioni che costui gli aveva dato il giorno precedente e ripetuto quella stessa mattina

Gli elementi sopra riferiti, valutati nella loro connessione logica e temporale, conducevano inequivocabilmente alla formazione di un quadro indiziante a carico del Bonati.

Questi si era accompagnato con gli autori della strage durante tutta la fase esecutiva del delitto, conoscendone perfettamente le intenzioni.

Inoltre - e questo appariva l'elemento decisivo - aveva accettato di presentarsi al giudice Arcai, sapendo che con questa visita Buzzi si procurava un alibi in relazione alla strage. Vi è da aggiungere che aveva compiuto questa visita, precedentemente concordata con Buzzi, nonostante lo avesse visto preparare ed eseguire il delitto de quo.

Veniva quindi emesso nei confronti del Bonati, ordine di cattura per i reati di strage e di detenzione e porto illegale di esplosivi.

[Handwritten signatures and initials]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Le ricerche del catturando, affidate a Polizia e Carabinieri, estese e rinnovate anche in campo internazionale, accompagnate da perquisizioni, intercettazioni telefoniche, sequestri di corrispondenza a carico di numerose persone delle quali erano noti - o venivano progressivamente accertati - legami e contatti con il Bonati, non hanno dato esito positivo, cosicchè l'imputato si è mantenuto latitante per l'intero corso del procedimento

Si è accertato che il Bonati si allontanò dal paese di Visano, la notte fra il 2 ed il 3 luglio 1979, scomparendo subito dopo aver appreso, dal telegiornale della sera, ascoltato in un locale pubblico, il contenuto del dispositivo della sentenza pronunciata poco prima dalla Corte di Assise.

È stato anche accertato, in ritardo di qualche mese rispetto allo svolgimento dei fatti, che lo stesso si era mantenuto latitante, in una zona delle Puglie compresa fra Porto Cesario e Torre Lapillo, fino al 22 Luglio 1979, data in cui comparve, sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" la sua fotografia, nonché la notizia che nei suoi confronti era stato spiccato ordine di cattura. Immediatamente il Bonati scomparve dalla zona e da allora non è stato più possibile reperire tracce consistenti e seriamente percorribili della sua presenza,

me

H. M.

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

ad eccezione di labili e mai confermati sospetti circa la sua ulteriore destinazione.

L'indagine istruttoria del presente procedimento - che ha acquisito copia di tutti gli atti di quello contro Buzzi ed altri - è consistita nell'interrogatorio libero, ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P., di alcuni coimputati del procedimento separato e nell'assunzione di testimonianze relative sia alla posizione ed ai movimenti del Bonati all'epoca della strage, sia alle circostanze successive all'emissione dell'ordine di cattura nei suoi confronti.

Questo Ufficio ritiene che non vi siano ulteriori accertamenti istruttori da svolgere con prospettive di esiti fruttuosi e che pertanto il materiale probatorio complessivamente acquisito consenta ormai di valutare la posizione del Bonati in relazione alle imputazioni che gli sono ascritte.

Il giudizio di compiutezza dell'istruttoria vale anche con riferimento all'eventuale interrogatorio del prevenuto: e non solo perchè la sua latitanza, tanto lungamente e ferreamente mantenuta, rende del tutto improbabile e assolutamente aleatoria la possibilità di un suo rintraccio, ma anche perchè questo Ufficio ritiene che da un eventuale interrogatorio del Bonati non possano ragionevolmente attendersi elementi chiarificatori

.. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

circa la genesi e le responsabilità dell'effero eccidio del 28 maggio 1974.

Le dichiarazioni di Bonati Ugo.

L'elemento più suggestivo a carico di Bonati è certamente rappresentato dalle sue stesse dichiarazioni, rese nel procedimento contro Buzzi Ermanno e gli altri imputati della strage di Piazzadella Loggia.

La corretta valutazione di queste dichiarazioni impone una verifica delle stesse in senso oggettivo, sulla base delle altre risultanze probatorie, e in senso soggettivo, al fine di accertare l'attendibilità del Bonati.

Prima di procedere a questa verifica, si deve por mente ai risultati raggiunti dall'istruttoria anteriormente agli interrogatori di Bonati, al fine di chiarire in quale posizione psicologica lo stesso si sia trovato di fronte ai giudici che lo interrogavano.

La pista Buzzi nasce processualmente il 31 gennaio 1975 con le dichiarazioni di Luigi Papa. Ma prima di queste, erano stati acquisiti due elementi, che della pista Buzzi costituiscono gli antecedenti storici e logici.

Il primo era costituito dal possibile collegamento tra la strage e la morte di Silvio Ferrari, avvenuta il 19.5.1974. Il secondo, dalla visita di Ugo Bonati al giudice istruttore

no

.. / .
H mf



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

di Brescia, Giovanni Arcai, pochi minuti dopo lo scoppio dell'ordigno in Piazza della Loggia

Che siffatti elementi esistessero fin dall'inizio delle indagini nei confronti del Buzzi è dimostrato dal fatto che il giorno dopo le dichiarazioni di Luigi Papa - il quale genericamente accusava Buzzi autore della strage - vennero eseguite perquisizioni domiciliari nei confronti di Nando Ferrari e Arturo Gussago (amici di Silvio Ferrari).

Nel presente procedimento bisogna tener conto, per il fine predetto, anche delle dichiarazioni di:

- Buzzi Ermanno (in data 15.2.1975), il quale nel primo interrogatorio ha dichiarato che il giorno 27.5.1974, verso le ore 16, venne a trovarlo, a casa, il suo amico Bonati Ugo, che gli chiese consiglio e aiuto per uscire dalla vicenda del furto del "Romanino", in cui era implicato.

Ha aggiunto il Buzzi di aver consigliato il Bonati di recarsi dal giudice Arcai e, il giorno dopo (la mattina della strage), di aver telefonato, verso le ore 10, all'Ufficio Istruzione del Tribunale per sapere se il Bonati vi si era recato.

- Angiolino Papa (in data 6.3.1975), il quale ha accusato Buzzi della strage, affermando di averlo visto costruire, a casa, il giorno precedente alla strage, un ordigno che esplodeva con comando a distanza.

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

- Ombretta Giacomazzi (nel marzo 1975), la quale, dopo avere escluso nei primi interrogatori un collegamento tra il gruppo Buzzi e il gruppo Silvio-Nando Ferrari, ha affermato che l'attentato al locale Blue Note venne organizzato di concerto dai due gruppi, e che Silvio Ferrari saltò in aria mentre trasportava la bomba diretta al detto locale.

Sempre negli interrogatori del marzo 1975, la Giacomazzi ha ribadito più volte che Buzzi le aveva confidato che si procurava il tritolo per compiere gli attentati tramite un certo "Ugo Bonatti", militare a Brescia.

Dalla versione dei fatti fornita da Bonati Ugo -espunte le continue contraddizioni e assunta nei risultati finali, senza considerare le molte incongruenze, gli sconcertanti aggiustamenti, le sorprendenti integrazioni e le immotivate adesioni alle dichiarazioni altrui, dopo aver ripetutamente sostenuto cose diverse - emergono alcuni fatti centrali, che costituiscono la struttura portante di questa versione e che debbono essere sottoposti al vaglio critico mediante l'applicazione degli usuali strumenti adoperati nell'attività giudiziaria: la verifica probatoria ed i riscontri logici.

Questi fatti centrali possono essere enucleati nei seguenti punti salienti:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

1) Bonati ha affermato di aver visto il giorno 27 maggio 1974 Buzzi, a casa sua, intento a preparare l'ordigno che sarebbe servito "per fare uno scherzetto agli amici comunisti". Buzzi gli avrebbe confidato "che aveva trovato il sistema di far esplodere la bomba a distanza", e nel verbale si dà atto che il Bonati fa il gesto di stringere qualcosa in una mano e di schiacciare con il pollice.

L'affermazione di Bonati, che Buzzi avrebbe costruito una bomba con telecomando, è un punto cardine nella sua ricostruzione accusatoria, e non potrebbe essere modificata (bomba ad orologeria, a miccia o altro tipo di innesco) senza sconvolgere la stessa ricostruzione. In effetti, se non ci fosse il telecomando, non si giustificherebbe il ritorno di Buzzi e Nando Ferrari (accompagnati da Bonati) nei paraggi di Piazza Loggia per far esplodere la bomba. Inoltre diverrebbe difficile attribuire, come è stato attribuito, un particolare significato al fatto che Bonati si presentò davanti al Giudice Arcai pochi minuti dopo lo scoppio della bomba.

2) Bonati ha asserito che la mattina del 28 maggio vi fu una riunione nel bar dei Miracoli, alla quale parteciparono DIECI persone (lui compreso): tutti gli imputati della strage di Piazza Loggia.

Il bar, secondo Bonati, è il luogo in cui convergono tutti i responsabili della strage e vi sostano per circa tre ore, utilizzandolo come base operativa.

VB *AM* . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA


Da qui si muovono una prima volta per depositare l'ordigno nel cestino porta rifiuti, e qui si ritrovano tutti i partecipanti a questa spedizione. Dallo stesso luogo ripartono Buzzi e Nando Ferrari (accompagnati da Bonati) per far esplodere la bomba.

- 3) Alla spedizione per deporre l'ordigno nel cestino, avrebbero partecipato sei componenti del gruppo (Buzzi, Angiolino Papa, Nando e Mauro Ferrari, Marco De Amici e Arturo Gussago), oltre il Bonati. De Amici e Gussago avrebbero raggiunto la piazza a piedi. Tutti gli altri sarebbero stati trasportati nella Mini guidata dal Buzzi il quale, per giungere in Piazza Loggia, avrebbe percorso anche dei sensi vietati.

Bonati ha altresì dichiarato che Buzzi, facendo l'atto di bere alla fontana, avrebbe coperto Angiolino Papa con la sua persona e con il giaccone che indossava, nell'attimo in cui il Papa introduceva la bomba nel cestino.

- 4) È pacifico che Bonati Ugo si presentò al giudice Arcai, nell'ufficio Istruzione del Tribunale di Brescia, pochi minuti dopo che ivi era pervenuta la notizia della strage. Questo è un dato certo, ammesso fin dall'inizio dal Bonati e riscontrato dalle deposizioni del giudice Arcai e del capitano Delfino.

Pochi giorni dopo questa visita, il giudice Arcai ne parlò con il capitano dei Carabinieri Francesco Delfino, manifestando perplessità per la concomitanza di quella visita con la notizia della strage. Il giudice esortò il capi-

  . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

tano a svolgere indagini sul Buzzi "in ordine ad eventuali sue responsabilità sulla strage" (cfr. deposizione Delfino 26.4.75).

Il reale significato di questa visita è un nodo centrale di questo processo e dovrà essere esaminato con il massimo scrupolo. Appare fin d'ora opportuno sottolineare che a questa visita venne attribuito - e la prima intuizione fu del giudice Arcai - il significato di un alibi precostituito da Buzzi in relazione al delitto di strage.

Che alla visita si fosse dato questo significato lo si deduce anche dalle dichiarazioni di Bonati: "Praticamente mi ha fatto andare dal giudice quando ha voluto lui" (29.5.1975); "mi chiese di aiutarlo. Mi disse che dovevo andare dal Dr. Arcai. Io non capii (né egli mi spiegò) perchè mai, andando dal giudice, avrei potuto aiutarlo.mi aveva invitato a fornirgli un alibi" (31.5.1975); "gli dissi che non intendevo assolutamente recarmi dal dr. Arcai. Dissi che la cosa non mi era chiara.... che non sapevo spiegarmi perchè volesse mandarmi a tutti i costi... e che lui chissà cosa doveva fare. ...Sarete Voi a giudicare il mio comportamento.....non mi sarei mai prestato a fornire un alibi a Buzzi..." (5.6.1975).

Per quanto riguarda la fase immediatamente precedente alla visita, Bonati ha dichiarato che aspettò Buzzi in piazza Duomo a bordo della Mini dello stesso Buzzi; che, dopo aver sentito "un botto", questi tornò, salì in macchina e disse:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

"su, su andiamo dal giudice, il giudice ci aspetta";
che Buzzi raggiunse rapidamente il Tribunale e fece scendere Bonati, sollecitandolo ad andare da solo dal giudice: "va su, va su inventa una scusa digli che io sto giù".

Sono sostanzialmente coincidenti le dichiarazioni di Bonati e del giudice Arcai per quanto riguarda il breve contenuto del colloquio. Bonati iniziò a parlare della faccenda del "Romanino", ma il discorso non poté proseguire, perchè era giunta in Tribunale la notizia della strage.

ESAME CRITICO OGGETTIVO DELLE DICHIARAZIONI DI BONATI UGO.

Appare necessario sottoporre a verifica probatoria e logica i suddetti contenuti sostanziali delle dichiarazioni di Bonati.

1) L'ordigno di Piazza Loggia.

La problematica del radiocomando viene trattata in questa sede non già come riproposizione del tema della c.d prova generica ~~del radiocomando~~, bensì come ulteriore aspetto della testimonianza-confessione del Bonati che, sottoposto alla verifica della logica e processuale, ha mancato di dare risposte appaganti.

Nel procedimento per strage definito in primo grado la tesi del radiocomando usato come sistema di innesco dell'ordigno è stata introdotta, ed è divenuta oggetto di speci-

ME *MF* . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

fica contestazione, sulla base di fonti di prova orali rispetto alle quali l'indagine tecnico-scientifica si è posta in funzione di mero strumento di verifica.

Detta indagine ha poi potuto esprimersi solo in termini di compatibilità, e ciò per la mancata acquisizione di reperti che consentissero di approdare a conclusioni specifiche e oggettivamente fondate.

E' da notare quindi che i presupposti dell'accertamento tecnico sono tali da rendere lo stesso assai limitato nei risultati, di equivoca lettura, e scarsamente affidabile sul piano dell'apprezzamento processuale. D'altra parte la surrogazione della prova orale e quella tecnica, quanto mai pertinente in sede di generica, introduce un elemento ingannevole e insidioso del quale occorre tenere ben conto nella valutazione del quadro probatorio. Poste tali premesse si osserva che, per una completa ed esauriente metodologia d'indagine, occorre dapprima fare riferimento, come sarà necessario fare anche altrove, alle considerazioni critiche che il requirente ha svolto e svolgerà sul tema della inconsistenza come fonti di prova di personaggi di nessuna affidabilità quali il Bonati, il giovane Papa ~~.....~~. L'argomento è oggetto di trattazione "ex professo" e non è certamente il caso di ripercorrere sentieri altrove esplorati; ne è qui sufficiente il richiamo. D'altra parte, se è vero che dalla generica inattendibilità di una fonte processuale possono trarsi

..



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

elementi di inverosimiglianza specifica, è pur vero che riguardo alla tesi del radiocomando la censura può muovere e operare dall'interno, in termini tali da convincere appieno della improponibilità dell'assunto.

A questo proposito deve in primo luogo notarsi che le indagini tecnico-scientifiche (perizia balistica, perizia radiotecnica ed esperimenti giudiziari) non hanno condotto alla acquisizione di elementi significativi nella prospettiva dell'accusa, e hanno anzi fornito illuminanti dati di segno contrario.

Invero la perizia balistica ha concluso nel senso di "non potersi escludere un congegno di accensione del tipo elettronico", espressione, come ben si vede, preguata di scetticismo e comunque del tutto insoddisfacente. Ciò tanto più quando nel corpo della stessa perizia si dà atto alla possibilità d'impiego di altri sistemi di accensione destinati a non lasciare tracce (congegno chimico, congegno di ritardo a orologeria con temporizzatore di minute dimensioni), di non facile attuazione e di buona affidabilità.

Sostanzialmente negativi sono stati i risultati della perizia radiotecnica che, pur non escludendo in linea teorica la possibilità di funzionamento di un congegno attivato da un radiocomando, ne ha condizionato l'esito positivo alla concorrenza di molteplici fattori di ordine spaziale (quali la distanza assai ridotta dell'attentatore dal cestino e

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

la posizione degli apparecchi trasmettente e ricevente), all'apprestamento di accorgimenti di natura tecnica (come l'impiego di particolari antenne di una certa dimensione) e soprattutto alla adozione di apparecchiature alquanto sofisticate che all'epoca non erano comprese, a dire dei periti, "nella categoria dei radiocomandi commerciali o di uso dilettantistico" e l'organizzazione delle quali esige-
va l'uso di speciali attrezzature e "una buona esperienza tecnica nel settore della realizzazione di radio-apparati". Le conclusioni sopraillustrate hanno trovato eco significativa nelle affermazioni dei tecnici ai quali fu affidata nel dibattimento in Corte d'Assise l'esecuzione dell'esperimento giudiziale, diretto a verificare la fattibilità pratica di un radiocomando come sistema di innesco dell'esplosivo.

Orbene, anche questi periti, all'esito di una lunga serie di sperimentazioni, hanno versato in causa elementi che non possono costituire oggetto di un'adeguata utilizzazione nel senso dell'accusa.

Occorre al riguardo tener presente che per una corretta valutazione critica dei dati non può sicuramente farsi riferimento a tutti i risultati acquisiti nel corso delle varie prove, bensì solamente a quelli che appaiono coerenti sul piano di un apprezzamento che contestualmente corrisponde alle ragioni della tecnica, della logica e delle risultanze processuali. E così bisogna assumere solo quei dati sperimentali che



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRES CIA

tengano conto, per non cadere nell'assurdo, dell'occultamento dell'apparecchio trasmittente sotto un indumento (non potendosi ipotizzare che l'attentatore si aggirasse tra la folla mostrandosi disinvolatamente munito dell'inconsueto strumento) e di una taratura dell'apparecchio ricevente su un medio livello di sensibilità (e ciò all'evidente scopo di evitare il rischio per l'attentatore di captare ogni minima interferenza di segnali radio e di esplodere quindi con l'ordigno durante il trasporto o la posa dello stesso).

Delineati tali limiti è da notare che le sperimentazioni hanno condotto a conclusioni incompatibili con la tesi che si discute e deludenti sul piano dell'accusa.

Infatti, le distanze utili per la ricezione del segnale, a qualsiasi frequenza di emissione, sono sempre risultate, per la particolare conformazione topografica dei luoghi, del tutto insufficienti a garantire l'incolumità dell'attentatore dagli effetti dirompenti dell'esplosione dell'ordigno. E non è sicuramente da pensare che il criminale, per altro verso individuo abile, capace ed attento, si fosse votato al suicidio o corresse l'alea della cattura, restando ferito sulla piazza e con l'apparecchio trasmittente sulla persona.

Se poi si volessero valorizzare i più favorevoli risultati ottenuti trasmettendo il segnale radio dal portico del palazzo della Loggia, così accettando quanto affermato dalla Giacomazzi (per averlo, a suo dire, appreso dal Buzzi), occorre-

..



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

rebbe conciliare tale circostanza con la narrazione del Bonati, secondo il quale lo stesso Buzzi sarebbe stato tra i primi, dopo l'esplosione, a giungere in Piazza Duomo, dove egli l'attendeva. Operazione, quella di conciliare i due racconti, praticamente irrealizzabile dal momento che il Buzzi, con la piazza in subbuglio e con la folla che fuggiva in ogni direzione, non avrebbe mai potuto, dopo avere attraversato per intero la stessa piazza nel senso della lunghezza, giungere tra i primi là dove l'attendeva il Bonati.

Ed è troppo chiaro che del materiale probatorio non è consentito valorizzare solo ciò che appare in sintonia con una tesi ed espungere immotivatamente quel che ad essa non si confà.

Esaurito l'esame suggerito dalle conclusioni dell'indagine tecnica (in termini, come si è visto, di totale scetticismo), è d'uopo adesso osservare che l'inverosimiglianza della tesi del radiocomando attinge ai valori dell'impossibilità pratica ove sia riferita in concreto alla persona del Buzzi.

A questi, infatti, non può in alcun modo farsi credito, del tutto gratuitamente, di quella spiccata capacità, di quell'abilità e di quell'esperienza nel campo dell'elettronica che sappiamo essere richieste per l'allestimento del congegno (si noti che secondo il racconto del Bonati e di Papa Angelino, il Buzzi avrebbe organizzato perso-

Ma non
la Buzzi
esplicito
il giudice
P. Bonati
Se non
P. Buzzi



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

nalmente la complessa apparecchiatura) e anche per la pur sempre impegnativa predisposizione del necessario collegamento tra apparecchio ricevente ed esplosivo.

Ciò a maggior ragione ove si pensi che il Buzzi non disponeva di alcuna attrezzatura di laboratorio, nè di materiale funzionale rispetto all'operazione tecnica da eseguire (chè tale non è quella serie troppo generica, anonima di oggetti descritti dal Bonati e da Angelino e disseminati su un letto di casa Buzzi).

E ancora si aggiunge, a titolo di riscontro delle precedenti osservazioni, che dall'istruttoria è risultato a chiare note (v. deposizione teste Venturini Adriano) che il Buzzi ricorreva ai servizi di un tecnico anche per le più semplici riparazioni di apparecchi domestici, così denotando incompetenza e incapacità specifiche nel campo della tecnica elettronica, incompatibili con i livelli di abilità invece richiesti.

Per esaurire il tema basta ancora osservare che l'impiego di un tale sofisticato congegno (mai usato, per quanto risulta, neppure dal più avanzato terrorismo internazionale) non era imposto nè suggerito da alcuna esigenza di ordine pratico e operativo (l'attentatore intendeva colpire indiscriminatamente la folla di partecipanti alla manifestazione democratica), e che anzi era del tutto sconsigliabile e controproducente in relazione alle modalità di esecuzione del crimine e alla personalità di taluni tra gli attentatori.

ME
H. M. . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

E invero siffatto sistema rendeva assai più macchinoso, arduo e pericoloso il meccanismo operativo del delitto costringendo a un duplice accesso sul luogo dell'attentato (uno per la posa dell'ordigno, con la piazza deserta, e l'altro per la sua attivazione), con il conseguente maggior rischio per gli attentatori di essere notati e intercettati da vigili urbani, agenti di polizia o carabinieri, rischio che per il Buzzi e Mando Ferrari rientrava addirittura nell'ordine delle probabilità, essendo entrambi assai noti, il primo per la sua cospicua attività di delinquente comune e il secondo per il recente coinvolgimento nella morte di Silvio Ferrari.

Tutte le argomentazioni sopraillustrate convergono univocamente verso l'improponibilità della tesi del sistema d'innescio mediante radiocomando. Di qui discende inevitabilmente che neppure per tale aspetto può farsi credito di verità a quelle dichiarazioni che pure inizialmente sembravano offrire spunti all'accusa nei confronti del Bonati.

2) La riunione nel bar dei Miracoli -

Questa riunione, afferma il Bonati, è iniziata intorno alle ore 7 del mattino, all'apertura del bar, ed è proseguita fino alle ore 10 circa.

"Le persone del gruppo parlavano di politica, di fascismo e di vendicare Silvio Ferrari. Dicevano che dovevano tornare i manganelli..... Erano tutti discorsi esal-

MB
..



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRES CIA

tati e violenti" (dichiarazioni 31.5.1975).

".... capii che tali discorsi riguardavano l'esaltazio-
ne dell'idea fascista, la critica all'attuale regime e
cose del genere. Il Buzzi sembrava in preda ad un or-
gasma ed ad una eccitazione psichica indicibili" (25.6.75).

"I loro discorsi erano basati sulle seguenti espressioni:
vendicheremo la morte di Silvio....la dittatura ritornerà
....comanderemo noi...Mi colpì la frase "porci proletari"
detta da Mando.

Benito partecipava alla discussione con interesse e si al-
lontanava dal tavolo, per servire qualche cliente, di mala
voglia. Parlava con tutti quelli del gruppo, dimostrando
una certa dimistichezza" (27.7.75).

Questa riunione, dunque, si sarebbe svolta in un locale
aperto al pubblico, alla presenza dei gestori del bar, Za-
nigni Benito e Lodrini Maddalena, oltre che di avventori
del locale.

Preliminarmente si deve osservare che una riunione di die-
ci persone, in orario insolito e durata per ben tre ore,
svoltasi in un ambiente ristretto come quello del bar dei
Miracoli, con contenuti affatto particolari e tali da non
passare inosservati, doveva necessariamente essere nota-
ta e ricordata dai gestori del bar, anche perchè certamen-
te sarebbe stata associata a quella stessa mattina in cui
era scoppiata la bomba in Piazza Loggia (una ventina di
minuti dopo lo scioglimento della riunione).

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Zanigni Benito e Lodrini Maddalena - che in base a tutte le risultanze non avevano motivo per mentire e proteggere gli autori di un così grave reato - hanno sempre negato che nel loro locale, quella mattina, si sia svolta la riunione in esame. Vi è da aggiungere che hanno sostanzialmente mantenuto questa posizione, nonostante fosse la più scomoda possibile (è costata loro sei mesi di carcerazione preventiva e la liberazione solo dopo il pagamento di una gravosa cauzione).

Ad avvalorare le dichiarazioni di Zanigni e Lodrini vi sono una serie di considerazioni che rendono, per converso, assai poco accettabile un incontro di terroristi nei modi e nei tempi descritti dal Bonati.

E' di tutta evidenza che il comportamento degli attentatori si sarebbe dimostrato totalmente dissennato, riunendosi, tutti insieme, in un locale pubblico per tante ore.

In proposito bisogna notare che l'impresa era stata preparata in precedenza; che il rischio di essere scoperti era temibilissimo, perchè si portava la morte tra un numero indeterminato di partecipanti ad una manifestazione. Ciò non bastando, avrebbero pronunciato discorsi eccitati e violenti di esaltazione del fascismo, non nascondendo neppure i loro propositi di vendetta. Ed il locale era normalmente frequentato, perchè Benito doveva, seppur di malavoglia, servire qualche cliente. Insomma, la riunione sarebbe avvenuta in spregio alle più elementari cautele, adottate anche dagli autori di reati ben meno gravi.

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRES CIA

In questa riunione Buzzi viene descritto in preda ad un orgasmo ed ad una eccitazione psichica indicibili, e per tanto assai poco prudente, in considerazione della situazione (locale pubblico, presenza di estranei ecc.). Questo atteggiamento mal si attaglia alla personalità del Buzzi, solitamente accorto e prudente nel compimento di azioni criminose, anche assai modeste. Risulta dagli atti, per esempio, che per annunciare con delle telefonate anonime lo scoppio di un ordigno nel Blue Note, prese precauzioni addirittura eccessive (scrise il contenuto del messaggio, che fece leggere a Raffaele Papa; per spostarsi in automobile dalla pizzeria Ariston fino alla stazione ferroviaria, essendo in più persone, fece guidare Cosimo Giordano, che era l'unico munito di patente, e si servì dell'auto di questi; la voce venne camuffata ponendo un fazzoletto sul microfono; decise di avvertire la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza, e non la Questura, per timore che potessero registrare la telefonata). Dalle dichiarazioni del Bonati non risulta che la riunione fosse necessaria per fini operativi, ed in effetti sarebbe servita agli attentatori solo per incontrarsi e pronunciare discorsi. Una riunione inutile, pertanto, oltre che pericolosissima.

Ad essa, poi, sarebbero state ammesse persone viste per la prima volta o senza alcun interesse politico (i fratelli Papa, Cosimo Giordano e Bonati). Alcuni partecipanti alla riunione (Raffaele Papa, Cosimo Giordano e Bonati)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

non ricopriranno alcun ruolo, e pertanto sarebbero rimasti nel gruppo solo come scomodissimi testimoni.

3) La posa dell'ordigno nel cestino.

Il racconto della spedizione formata da sette persone, che partono dal bar dei Miracoli e ritornano nello stesso locale, dopo aver deposto - intorno alle ore 7,30 - nel cestino l'ordigno, deve essere valutato anche alla luce delle conclusioni alle quali si è pervenuti nell'esaminare la detta riunione.

Innanzitutto, allora, deve dirsi che non è vero che sette persone siano partite da quel bar, interrompendo la riunione, e in quel bar siano ritornate, per riprenderla, per l'ovvia ragione che nessun gruppo si riuni, in quella mattina, in quel locale.

E' assai poco credibile che il Buzzi (non munito di patente) abbia guidato la sua Mini con cinque persone a bordo, per raggiungere dal bar dei Miracoli Piazza Loggia, per di più percorrendo alcuni sensi vietati. Si è già dimostrato che il Buzzi è persona particolarmente attenta a simili particolari. Non si comprende perchè, senza alcuna necessità, si sarebbe corso il rischio di far fallire il piano, muovendosi così incautamente.

Sembra, poi, incongruo che i partecipanti a questa operazione siano tanti, quando questa, per evidenti ragioni, è opportuno che sia compiuta dal numero minore possibile di

..



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

persone, di tal che sia più facile che passino inosservate.

Ma vi sono due particolarità nel racconto di Bonati che, attentamente esaminate, radicano la convinzione che lo stesso non ha partecipato, nè è stato presente, alla posa dell'ordigno nel cestino.

Bonati ha ripetutamente dichiarato (5.6.75 e 25.6.75) di aver raggiunto in auto - con Buzzi, Mando Ferrari ed Angiolino Papa - Piazza Duomo, fermandosi in corrispondenza della via che collega detta piazza con Piazza Loggia. E' evidente che non confonde le due piazze, per i particolari che riferisce. La riprova è nella descrizione del secondo viaggio, quando afferma che l'auto venne parcheggiata in Piazza Duomo "nello stesso posto di prima".

Quando (nell'interrogatorio del 27.5.75) si contesta a Bonati che Angiolino Papa, a proposito del primo viaggio, ha dichiarato:

- che nell'auto vi era anche Mauro Ferrari;
- che Mando e Mauro Ferrari scesero nei pressi di Piazza Vittoria;
- che l'auto venne parcheggiata in Piazza Loggia, nei pressi dell'edicola;

Egli disinvoltamente si adegua a tutte queste circostanze, pur avendo in precedenza sostenuto, ripetutamente, cose diverse.

Sono differenze che non possono spiegarsi con un cattivo ricordo dei particolari, perchè nelle versioni precedenti era stato assai preciso su questi. Il cambiamento di versione



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRES CIA

(1) deve intendere "suffe"
zito "potei tutto il fatto esistente"
collocato con Angiolino, Ruffini, Lombardi

appare del tutto immotivato e un chiaro sintomo che il racconto è stato inventato. (1)

Questa convinzione si rafforza di fronte al contrasto del suo racconto

- su come Buzzi e Angiolino Papa avrebbero depositato la bomba nel cestino - con la incontestabile situazione dei luoghi.

Buzzi "aveva progettato di collocarlo in un cestino porta rifiuti e, precisamente, in quello posto vicino alla fontana. Tale punto era il più favorevole perchè mentre uno poteva far finta di bere e coprire un altro, quest'ultimo poteva deporre il pacchetto nel cestino" (dichiarazioni del 25.6.75). Bonati asserisce di aver assistito alla posa dell'ordigno dalla distanza di pochi metri e descrive l'operazione in questi termini: "Ad un certo punto il Buzzi si avvicinò alla fontana di cui ho detto e fece l'atto di bere, poggiando una mano sul bordo della vasca ed un'altra contro la parete del pilastro al di sopra del rubinetto. Nello stesso istante in cui si accingeva a fare l'atto di bere, passò ad Angelo qualcosa, una specie di oggetto non voluminoso. Angelino rimase un attimo in atteggiamento sbigottito. Era come imbambolato. Il Buzzi però che, volgendogli le spalle continuava a coprirlo con la sua persona e con il giaccone, volse il capo e lo incitò con un gesto come a dirgli dai dai. Allora Angiolino si riprese dal suo intontimento e girandosi e muovendosi si accostò al cestino e lasciò cadere l'oggetto, dentro di esso" (25.6.75).

.. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Dalle espressioni usate (conformi a quelle rese nell'interrogatorio del 5.6.75) si desume chiaramente che Bonati dice di vedere Buzzi, che finge di bere, e nello stesso tempo che copre Angelino Papa mentre infila il pacchetto nel cestino.

Questo atteggiamento del Buzzi sarebbe possibile solo se il cestino fosse di fianco alla colonna, davanti alla quale c'è la fontana. Invece questa si trova nella colonna successiva a quella su cui poggiava il cestino, e tra la fontana ed il cestino correva qualche metro. Pertanto chi era vicino alla fontana, non poteva in alcun modo coprire chi era vicino al cestino.

Ne consegue che Bonati non ha visto la sequenza che così minuziosamente descrive.

4) La visita di Bonati al giudice Arcai.

La visita di Bonati al giudice Arcai, il mattino del 28 maggio 1974, ha costituito nell'ottica della Corte d'Assise l'elemento catalizzatore della diversa valutazione della posizione processuale del Bonati stesso riguardo all'eccidio di Piazza Loggia. Detta visita ha assunto all'evidenza un ruolo di preminente rilievo nell'impostazione della tematica accusatoria dell'istruttoria di questo procedimento, così venendo ad esprimere concretamente, sul piano processuale, quei significati e quelle motivazioni inquietanti che fin dall'inizio delle indagini preliminari di p.g. relative alla



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

strage indussero gli inquirenti a trarre dalla visita ragioni di sospetto e a volgere la propria attenzione in direzione di quegli individui, il Buzzi e il Bonati, che costituivano punti di riferimento della visita stessa.

In verità, come illustrato nella premessa, fin dal 3 giugno 1974 il giudice Arcai ebbe a segnalare all'allora capitano dei CC. Delfino la stranezza e il significato ambiguo ed oscuro della visita del Bonati, che suscitava apprensione per la concomitanza cronologica con l'esplosione dell'ordigno in Piazza Loggia, per il credo politico di colui che ne appariva l'ispiratore, per i supposti rapporti tra il Buzzi e noti esponenti del M A R e per la possibilità che la strage fosse da collegarsi con le indagini su tale movimento, giunto in quei tempi a una svolta clamorosa, ciò ovviamente in considerazione della matrice apertamente e incontestabilmente fascista dell'attentato. Fu così che le indagini sulla strage si orientarono verso il Buzzi e i suoi satelliti e ruotarono per mesi intorno ad essi fino a trovare spazio processuale nel febbraio 1975.

Tanto si è detto per richiamare quello sfondo dal quale poi presero via via a staccarsi, per assumere precisi contorni, quei personaggi (qui si fa riferimento specifico al Bonati) che divennero cardini dell'accusa e gli atteggiamenti dei quali suscitano, come si è visto, assai fondate perplessità.

Alla visita del Bonati al giudice Arcai si è attribuito il rilievo di un titolo di prova a carico del prevenuto essen-

. . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

dosi ad essa riconosciuto il significato di un artificio difensivo preconstituito dal Buzzi, secondo ciò che appariva un suo costume processuale, con la fattiva e consapevole collaborazione del Bonati.

Orbene, se appare agevole porre in teoria i termini del problema, è assai più difficile offrire una soluzione che rappresenti una risposta concreta, logicamente accettabile e funzionale rispetto alle esigenze processuali e di giustizia.

E' di tutta evidenza che nel caso di specie non può farsi discorso di alibi in senso materiale, tecnico-giuridico.

Tale è, come è noto, l'assunto di persona imputata o indiziata di un determinato reato che appare diretto a dimostrare l'impossibilità materiale di aver commesso quel reato per essersi essa trovata, nel momento consumativo, in altro luogo, venendosi così a creare una situazione di assoluta incompatibilità "fisica" tra la pretesa presenza dell'accusato nel luogo in cui il reato è stato commesso e la dimostrata presenza dello stesso in un luogo diverso.

Poste tali premesse ben si vede come alla visita del Bonati al giudice Arcai non possa attribuirsi alcun significato di alibi in senso tecnico.

In proposito v'è da dire anzitutto che, essendosi prima dimostrata l'improponibilità della tesi che vede il Buzzi provocare l'esplosione dell'ordigno mediante radio-comando, ben poco significativo diventa il fatto che il Bonati si sia presentato al giudice Arcai nell'immediatezza dello scoppio. E invero, dovendosi por mente a un diverso tipo di innesco, tale da non neces-



PROCURA DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

sitare la presenza dell'attentatore nel luogo e al momento dell'esplosione, appare chiaro che sarebbe stato del tutto privo di logica, assurdo, nonchè estremamente e inutilmente pericoloso, acconciarsi un alibi che prevedeva il ritorno in zona non lontana da quella dello scoppio e in un tempo, prossimo allo stesso.

E ancora non può prescindersi dal considerare che da tutte le carte processuali, e in particolare da tutte le dichiarazioni rese dal giudice Arcai, dal Buzzi e dal Bonati, risulta univocamente e pacificamente che quest'ultimo si presentò da solo davanti al magistrato e che mai ebbe neppure a sostenere che il Buzzi lo attendesse nel cortile del Palazzo di Giustizia.

In sostanza, qualora si volesse fare riferimento alla visita come alibi in senso tecnico, occorrerebbe ritenere che, dopo l'attenta e accurata predisposizione di un così raffinato mezzo di difesa, sia l'ispiratore Buzzi sia il compiacente Bonati avrebbero, senza alcuna motivazione, abbandonato il primitivo disegno, il primo ancorandosi a un alibi, ancora più "trasparente" e irriscontrabile, che lo collocava in tutt'altra parte della città, e il secondo addirittura escludendo che il Buzzi, quanto meno, l'attendesse nel cortile del Tribunale mentre egli si recava in visita dal giudice Arcai.

Tutto ciò appare assurdo e non diversamente dovrebbe concludersi, si ripete, davanti alla prospettiva di un alibi delineato in termini tali da essere solo destinato a dimostrare



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

la presenza del Buzzi (e dello stesso Bonati) in luogo prossimo a quello della strage e nell'immediatezza della stessa, presenza che nessuno per altre vie avrebbe mai avuto ragione di sospettare.

Attese le insuperabili difficoltà di valutare in chiave accusatoria l'elemento visita, secondo le consuete regole della ragione e della dialettica processuale, si è fatto discorso di un diverso valore logico da riconoscersi a detta visita, e ciò attribuendo alla stessa il significato di un alibi in senso psicologico, assai congeniale alla contorta e complessa personalità del Buzzi.

Si è cioè ritenuto che questi, allo scopo di dimostrare l'inattendibilità di un'accusa di strage a suo carico, avesse voluto porre attraverso la rappresentazione del suo interessamento alla vicenda del "Romanino" e alla sorte processuale propria e del Bonati le premesse, storiche e logiche, di un impegno mentale che lo conduceva in tutta la direzione che quella, affatto assorbente, richiesta dalla organizzazione e dall'apprestamento dei mezzi operativi del progettato crimine.

Già sul piano della critica generica si osserva che una siffatta specie di alibi, per le note di anomalia e di assoluta atipicità che la distinguono, sembra di ben difficile concepimento e di ancor più difficile scelta. Nell'ottica di una attività difensiva diretta a sottrarsi alla identificazione per un delitto da ergastolo non è agevole ipotiz



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

zare una selezione di mezzi così povera, scarna e inadeguata da condurre alla scelta di uno strumento difensivo, che richiede un singolarissimo sforzo di fantasia e di iper-immaginazione non solo da parte di chi lo versa in causa ma anche e soprattutto da parte di chi è chiamato a riceverlo e a valutarlo sul piano della serietà e della congruità processuale. Ciò tanto più quando un alibi siffatto (che, come si è visto e ancora si vedrà, non fu proposto) dev'essere non già recepito, ma "indovinato" dall'inquirente.

E ancora appare inaccettabile, sul piano del generico scetticismo, (con ciò ripetendo una riflessione già fatta riguardo all'alibi tecnico), l'atteggiamento di una persona responsabile di un così grave e immondo delitto, che nell'ansia di costruirsi un alibi di natura psicologica contravviene alle ovvie e superiori esigenze della logica, che impongono di evitare condotte di esibizionismo tali da apparire solo buone ad attirare l'attenzione e le cure di chi è destinato a cercare la verità.

Passando alle ragioni di critica specifica, e riannodandosi alle ultime considerazioni, è utile por mente alle ben diverse cautele spiegate dal Buzzi nella esecuzione delle telefonate d'allarme per il "Blue Note", episodio di ben diversa caratura criminosa. La radicale differenza tra le due linee di comportamento appare così stridente e segno di tale incoerenza da non potersene sottacere il significato.

Restando sul piano di un'impostazione psicologica dell'elemento visita basta una sola osservazione per negare la portata probatoria dell'argomento.

MO *h m* . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Invero dalla documentazione acquisita in atti (appunto in data 25.5.1974 diretto dal giudice Arcai al cap. Delfino; relazioni Arcai del 16/20.5.1975 e 16.7.1975 dirette al G.I.) e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Arcai risulta che il 25 maggio 1974 il Buzzi si recò dal detto giudice per avvisarlo di un progetto di pestaggio maturato ai danni dello stesso magistrato nel corso di una riunione tenuta da estremisti di destra due o tre giorni prima presso la pizzeria "Ariston". Il Buzzi in tale occasione rivelava al giudice Arcai di essere egli stesso divenuto un "nero". Orbene, appare quindi pacificamente provato che appena tre giorni prima della strage il Buzzi, parlando con quel magistrato che avrebbe di lì a poco dovuto coinvolgere nell'orditura dell'alibi psicologico, ebbe ad ammettere:

- 1) di frequentare con assiduità la pizzeria "Ariston", notoriamente luogo di ritrovo di estremisti di destra; 2) di avere aderito alla ideologia politica dei "neri", dando di ciò mostra con l'esibizione al giudice del simbolo delle SS, tatuato sulla mano sinistra (quello stesso simbolo che il Buzzi pochi giorni dopo accortamente coprirà con i cerotti);
- 3) di essere stato in condizione di essere messo a parte o di ascoltare i propositi di pestaggio di estremisti di destra appartenenti alla "Squadra Tricolore di Salò" nei confronti del giudice Arcai, e ciò a titolo squisitamente politico, di vendetta in relazione agli arresti da questo disposti (all'evi



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

denza con riferimento a noti esponenti del M A R) e alla morte di Silvio Ferrari.

A questo punto davvero non si vede come possa essere conciliata e resa compatibile la predisposizione di un alibi psicologico, inteso a far credere di essere attento a ben altre faccende che alla preparazione di una strage, con la rivelazione da parte del Buzzi del suo pieno e totale coinvolgimento nel torbido e inquietante ambiente dell'estremismo di marca fascista, dichiaratamente propenso alla violenza politica, e con l'ufficiale proclamazione davanti al giudice, a "quel giudice", da parte del Buzzi, del suo passaggio nelle file dei "neri".

E' troppo chiaro che se il Buzzi avesse realmente inteso defilarsi dietro lo schermo psicologico, peraltro quanto mai problematico ancorchè sottile, del suo indaffararsi per il "Romanino" non si sarebbe mai posto nella condizione di essere collocato- come lo fu - nell'area di quei movimenti di marca fascista nei quali andava a ragione ricercata la matrice della strage.

A ben vedere, se proprio si volesse trovare una linea di logica nella bizzarria del Buzzi, si potrebbe più agevolmente attribuire un valore di anticipata difesa psicologica alle confidenze fatte dallo stesso Buzzi al giudice Arcai (quasi che si fosse voluto dimostrare con la propria disinteressata lealtà verso chi indagava duramente sui "neri" l'incapacità di ordire un atto di terrorismo fascista). In tal caso però

  . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

l'attributo di alibi psicologico dovrebbe riconoscersi alla visita del Buzzi al giudice Arcai del 25 maggio, tra l'altro destinata nelle prospettive a provocare una traccia documentale (come avvenne), e non già alla visita del Bonati allo stesso giudice del giorno 28. E' superfluo aggiungere che dalla prima visita, ove intesa nei termini sopradelineati, nessun argomento di accusa può cogliersi ai danni dell'imputato di questo procedimento.

Ad ulteriore conferma della inattendibilità di una chiave di interpretazione psicologica della nota visita occorre anche ricordare che il Bonati in realtà non fornì neppure un alibi psicologico al Buzzi per il giorno della strage.

L'imputato, infatti, non precisò in alcun modo al giudice Arcai di aver visto quel mattino il Buzzi e di essere stato da lui accompagnato. In sostanza i contatti Buzzi-Bonati per la vicenda del "Romanino" si sarebbero limitati a un'indicazione da parte del primo di rivolgersi al magistrato ("mi manda Buzzi"), con il che sicuramente non veniva rappresentato quell'assorbente e attuale impegno del Buzzi per la questione del "Romanino" che costituisce il succo dell'ipotizzato alibi psicologico.

Potrebbe osservarsi che la tesi della visita-alibi trova un elemento di riscontro nel fatto che il Buzzi introdusse il discorso Bonati fin dalle battute iniziali del primo interrogatorio del 15.2.1975, rispondendo alla domanda di cosa avesse fatto il giorno della strage con la deduzione dei contatti



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

da lui avuti con il Bonati il precedente 27 maggio.

~~L'osservazione è suggestiva, ma a ben guardare, di nessun rilievo probatorio.~~

Anzitutto, per meglio chiarire le premesse di tale introduzione difensiva altrimenti singolare, si deve ricordare che alla visita fatta dal Bonati al giudice Arcai fu riconosciuto fin dai tempi immediatamente successivi alla strage il significato di un alibi per il Buzzi, tanto è vero che l'allora capitano Delfino ne fu informato nella prospettiva di una pista da esplorare, e che fu concretamente seguita se è vero, come ebbe ad affermare lo stesso ufficiale, che fu deciso di "lavorare Buzzi ai fianchi".

Tutto ciò non poteva sicuramente sfuggire ai magistrati inquirenti, tanto più quando il Buzzi venne ad essere processualmente coinvolto nella strage dalle dichiarazioni del Papa, come non sfuggì agli organi di informazione, i quali fecero esplicito riferimento alla visita del Bonati nei termini di un artificio difensivo architettato astutamente dal Buzzi (v. ad es. Corriere della Sera del 7.2.1975).

E' chiaro a tal punto che il Buzzi, quando fu interrogato il 15.2.1975 dopo aver ricevuto comunicazione giudiziaria per il delitto di strage, non poteva ignorare (quanto meno non intuire) che uno degli indizi a suo carico era costituito dalla visita apprezzata in funzione di alibi. E' quindi del tutto naturale che egli abbia iniziato a difendersi cercando di fronteggiare quell'elemento d'accusa dal quale si sentiva gra



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRES CIA

vator e che abbia fatto ciò rappresentando quelle che erano le premesse, le modalità, le ragioni e le circostanze della visita allo scopo di ripristinarne il vero contenuto e l'effettivo significato.

A tali considerazioni socorre anche la logica. Infatti, al di là della collocazione sintattica della proposizione nell'ottica apparente di una allegazione difensiva in chiave di alibi, nulla ha fatto il Buzzi, dopo le premesse, per porre concreti elementi di connessione tra l'incontro con il Bonati del giorno 27 e i fatti adottati a propria difesa riguardo all'accusa di strage. In definitiva il Buzzi non ha neppure abbozzato in termini sostanziali, come si è visto, alcun tipo di costruzione difensiva che potesse trovare punti di riferimento e di "ancoraggio" con l'incontro avuto con il Bonati nel pomeriggio del 27 maggio.

Da ciò devono trarsi le conclusioni che le esigenze della ragionevolezza impongono, notandosi, e definitivamente, l'assurda incongruenza di un Buzzi che si sarebbe dato la pena di preconstituirsì un alibi singolarmente raffinato e sofisticato per poi non giovarsene, disinvoltamente e immotivatamente appigliandosi a tutt'altre giustificazioni di nessun pregio.

E' appena il caso di notare che l'improponibilità della visita in funzione di alibi nei riguardi del Buzzi, presunto ispiratore, acquista carattere oggettivo riflettendosi sulla posizione processuale del Bonati, che qui interessa, non



PROCURA DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

potendosi questi considerare il solo contraente di un sinallagma claudicante.

Dalla visita fatta al giudice Arcai il mattino del 28 maggio il Bonati ha fornito numerose versioni, di volta in volta arricchite di elementi secondo il costume "testimoniale" dell'imputato. *DI BUZZI, per la verità.*
Nel corso degli interrogatori resi dal 29.5.1975 fino al dibattimento in Corte d'Assise il Bonati ha pazientemente costruito la tesi della visita-alibi, dapprima versando elementi diretti a far credere che il Buzzi avesse "pilotato" con artifici il suo incontro con il giudice allo scopo di renderlo concomitante con la strage e poi dichiarando che il Buzzi gli aveva esplicitamente chiesto di prestarsi a creargli un alibi con l'espedito della visita, giungendo in ultimo al punto di rivolgergli aperte minacce qualora egli non si fosse recato dal giudice nell'immediatezza della strage, così rendendo concretamente operativo il progettato strumento di difesa.

La dimostrata impossibilità, logica e processuale, di apprezzare la visita in termini di alibi, a qualsiasi livello, basterebbe a rendere evidente, come insuperabile corollario, la falsità dei riferimenti del Bonati circa le pressioni e le minacce subite ad opera del Buzzi e tutte dirette a provvedere quest'ultimo di un mezzo preventivo di difesa.

Ma la interpretazione di Bonati non è prova.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

L'assoluta incompatibilità dell'assunto del Bonati con la verità storica emerge però a luce meridiana ove si ponga mente alle considerazioni e alle osservazioni che questo requirente svolgerà più avanti concludendo per la totale inaffidabilità del prevenuto riguardo a tutti gli elementi più qualificanti, significativi e salienti contenuti nelle deposizioni da lui rese e che qui più interessano. Orbene, seguendo le linee e le motivazioni di quanto sarà detto e traendone le conclusioni dovute sul piano della coerenza, deve esprimersi il sentito convincimento che il Bonati ha mentito nell'accreditare la tesi della visita-alibi allo scopo di costituire elementi ulteriori di accusa nei confronti del Buzzi e nel contempo di sottrarsi, con l'acquiescenza a un paradigma processuale ed extra-processuale che appariva consolidato, alla incriminazione per il delitto di strage.

E non era più facile evitare di andare in Tribunale?

E' questo un itinerario che il Bonati ha più volte percorso, e in più direzioni, e che ancor più agevole era da percorrere riguardo al Buzzi che fin dai primi del febbraio 1975 appariva per altri versi e per altre fonti pienamente coinvolto nella strage, e processualmente e, come si è visto, nel sentire dell'opinione pubblica sensibilizzata dagli organi di stampa.

Preme a questo punto osservare che la posizione del Bonati non era tale da garantirne l'indifferenza sul piano dei



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

sentimenti nei riguardi del Buzzi.

L'imputato infatti era stato tratto in arresto per la questione del "Romanino", rispetto alla quale egli ben poteva ritenere che il Buzzi, bene addentro a tutti i traffici di opere d'arte e noto confidente dei CC., l'avesse in qualche modo coinvolto, e inoltre, e soprattutto, il Bonati sentiva pendere minacciosamente sul suo capo la spada di Damocle di un'accusa di strage, e ciò in modo preminente per la chiamata in causa da parte del Buzzi nell'interrogatorio del 15 febbraio, avuto ovviamente riguardo ai significati che da ogni parte si riconoscevano alla circostanza richiamata dal predetto.

Tutto ciò ha all'evidenza condotto il Bonati alla scelta di un'impostazione difensiva che da una parte era destinata a nuocere al Buzzi, e ciò per corrispondere alle prospettive accusatorie, e dall'altra giovava alla sua posizione introducendo il tema del suo coinvolgimento nei fatti dapprima sul piano di un apporto inconsapevole e poi su quello di un contributo più cosciente ma necessitato dal ricatto.

Siffatto tipo di difesa ha determinato il Bonati a versare in causa elementi che, in sede di verifica storica, logica e processuale, sono risultati totalmente falsi, privi di qualsiasi fondamento. D'altra parte è bene subito chiarire che dall'accertamento di tali inquinanti menzogne non può trarsi, "sic et simpliciter", il convincimento della responsabilità del Bonati nel delitto di strage, dovendosi prima

Macchiaglie
attive sul
ta solo mi
rempere
di esplosivo
malenolato
e pericoloso.

[Handwritten signatures and initials]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

dar conto delle ragioni che possono avere indotto il Bonati a mentire e a coinvolgere se stesso fino ad ammettere la propria diretta partecipazione ai fatti, sia pure su un piano asseritamente oggettivo.

Di tali motivi, delle spinte psicologiche, ma ancorate a ragioni sostanziali, che hanno determinato il Bonati a una condotta processuale quanto meno singolare, il requirente darà ampia dimostrazione altrove, nel discutere della attendibilità del quadro di riferimento nel quale vanno collocate tutte le dichiarazioni del Bonati che, proprio per l'apparire per tanti versi confessorie, sono state oggetto di un'attenta disanima.

E' invero ciò che illumina questo procedimento e costituisce la sua chiave di lettura e di interpretazione è la risposta che sarà data alla esigenza di chiarire i motivi che hanno spinto il Bonati a coinvolgere se stesso nella strage.

Poste tali premesse metodologiche appare sufficiente enucleare quelle che sono le più significative tra le menzogne che il Bonati ha versato nel proporre il significato di alibi alla visita all'giudice Arcai.

E così è falso in primo luogo tutto ciò che il Bonati riferisce per accreditare il proposito del Buzzi di "pilotare" la visita nei termini da lui auspicati.

A questo scopo il Bonati ha riferito che il Buzzi, con ripetute scuse e con vari espedienti aveva ritardato la sua visita

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

al giudice fino a farla coincidere con il giorno e
(addirittura) l'ora della strage, precisando, a tale
effetto, che lo stesso Buzzi il pomeriggio del 27 mag
gio aveva telefonato in sua presenza al magistrato al Ma Buzzi!
fine di preannunciargli la sua visita e per fissare ^{parlo real-}
l'ora dell'incontro. ^{mente al}
Orbene, risulta dalle dichiarazioni del teste Arcai ^{magistrato?}
e dalla documentazione acquisita che detto magistrato
nel pomeriggio del 27 maggio e fino a sera si tratten
ne a Verona per compiere atti istruttori. E' inoltre
storicamente pacifico che intercorse un brevissimo las
so di tempo tra il momento in cui il Bonati si rivolse ^{Ma di attem.}
al Buzzi per chiedergli aiuto e consiglio per la questio ^{po Bona}
ne del "Romanino" (solo il 23 maggio la posizione del Bo ^{ri/ere}
nati si fece scottante per le rivelazioni fatte dalla ^{sulle car}
sorella ai CC.) e il giorno della visita e dell'attenta ^{de.}
to. Davvero non si vede come in un arco temporale così
ristretto possa trovare collocazione quella serie di
strumentali rinvii dell'incontro e di temporeggiamenti
alla quale ha fatto cenno il Bonati, peraltro del tutto
genericamente, tanto più che vi è prova in atti (v. Arcai)
che il Buzzi appena ricevuta la richiesta di soccorso
del Bonati si recò dal giudice per parlargli del "Roma-
nino", così affrettando, anzicchè ritardare, quell'inter
vento che lo stesso Bonati aveva sollecitato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Nella medesima ottica dev'essere valutata la circostanza, riferita dal Bonati, dell'aver il Buzzi falsamente informato il predetto della pendenza a suo carico di un mandato di cattura in relazione al furto del Romanino.

E' chiaro che, accettando acriticamente siffatta circostanza, nei termini in cui è stata introdotta nel processo, dovrebbe concedersi al Bonati una tale patente di ingenuità e di imbecillità da porre il suo comportamento al di fuori e al di là di qualsiasi possibilità concreta di comprensione.

E' infatti troppo evidente che chi, come il Bonati, aveva un folle terrore del minacciato mandato di cattura non avrebbe mai cercato praticamente rifugio in quello stesso Ufficio dal quale era stato emesso quel provvedimento di rigore.

La menzogna del Bonati si manifesta quindi, e ancora, "ictu oculi", ma ciò non consente di inferire in termini accusatori dovendosi invece e sempre tener conto delle ragioni che hanno indotto il Bonati a mentire.

La causale che per prima affiora alla mente è ancora una volta quella di rendere più corposa l'accusa nei confronti del Buzzi e di alleggerire contestualmente la propria posizione, e ciò con la prospettazione da parte del Bonati di uno strumento di pressione (il mandato di cattura) che il Buzzi avrebbe usato per legare a sé l'imputato, per costringerlo ad accostarsi e poi a piegarsi ai suoi interessi difensivi, fino a ricattarlo e minacciarlo in termini di insoste-

Poteva essere
recup. il G.I.
ecc. 20/2/26
di 20/2/26
26/2/26
per 26/2/26
26/2/26

[Handwritten signatures and initials]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

nibile costrizione.

D'altra parte, se è vero che tale causale appare la più coerente rispetto alla linea di difesa che il Bonati ha ritenuto di adottare, è anche vero che, in aggiunta e non in contraddizione con la stessa, può essere individuata una motivazione più specifica.

Deve infatti osservarsi che l'accento al provvedimento di rigore ha costantemente accompagnato il progressivo svolgersi della testimonianza-confessione del Bonati. Questi in sostanza, dicendosi perseguito dal mandato di cattura, è andato costituendosi, in termini sempre più espliciti, una sorta di ombrello psicologico diretto a dare ragione agli inquirenti della totale insensibilità e dell'indifferenza che caratterizzavano il suo atteggiamento psichico riguardo alla vicenda che pure lo vedeva, a suo dire, fisicamente presente in ogni sua fase. Il Bonati, in definitiva, una volta scelta la strada, da lui ritenuta più redditizia e appagante, della testimonianza diretta, oculare, potrebbe aver fatto riferimento al mandato di cattura allo scopo di nascondersi dietro lo schermo di un elemento in tal misura ossessionante da privarlo praticamente di ogni coscienza e volontà, così ponendo le premesse della propria impunità.

E' chiaro che anche tali osservazioni, che pongono il postulato di un Bonati sostanzialmente confesso, non possono prescindere dalla illustrata chiave di lettura del quadro di

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

riferimento, che discredita l'imputato nella globalità della sua strategia difensiva e quindi anche nei punti destinati suo malgrado a nuocergli.

A conclusione delle esposte considerazioni critiche non ci si può esimere dal prospettare quello che è il convincimento del requirente, cioè a dire che il Bonati ha manifestato il vero solo nelle deposizioni rese in qualità di teste (25 e 26 aprile 1975), allorquando ebbe a fornire la più logica e affidabile causale della sua visita al giudice Arcai.

E' da notare a questo proposito che il 23 maggio 1974, appena cinque giorni prima della visita, i CC. del Nucleo Investigativo di Brescia, già al corrente del tentativo del Bonati di collocare il "Romanino" presso l'antiquario Bordin di Padova, si erano recati a casa del prevenuto per cercarvi il dipinto, apprendendo in tale occasione che il quadro era stato effettivamente nella disponibilità del Bonati fino a poco tempo prima. E' chiaro che a questo punto l'imputato appariva irrimediabilmente legato alla vicenda del "Romanino" rubato nella veste di esecutore diretto del furto o di ricettatore. Di qui la significativa fondatezza delle premesse storiche e logiche della richiesta rivolta dal Bonati al Buzzi e della successiva visita al giudice Arcai, che seguì di soli tre giorni i contatti avuti dallo stesso Buzzi con il magistrato anche per la questione del "Romanino".



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

In sostanza vi è una tale stringente correlazione logica e temporale nei rapporti Bonati-Buzzi, Buzzi-Arcai e Bonati-Arcai da rendere non revocabile in dubbio che il Bonati si sia recato dal giudice esclusivamente per chiarire la propria posizione riguardo al furto del Romanino e, forse, per discuterne le possibilità di recupero.

Deve di conseguenza ritenersi che il Bonati il pomeriggio del 27 maggio si recò dal Buzzi solo per esternargli i propri timori in relazione alla stessa vicenda e non già per coordinare un alibi o per altro verso collaborare nella organizzazione della strage.

D'altra parte non deve stupire nè che il Bonati si sia rivolto al Buzzi per chiedergli aiuto, essendo notorio che quest'ultimo era all'epoca bene introdotto nell'ambiente dei trafficanti d'opere d'arte, nè che il Buzzi abbia deciso di indirizzare il Bonati dal giudice Arcai. A questo riguardo appare pacifico, per le dichiarazioni rese dallo stesso magistrato, che questi aveva avuto più incontri con il Buzzi in relazione alla vicenda del Romanino, nell'aprile 1974, due o tre settimane dopo e infine il 25 maggio: nulla di più logico e naturale quindi che il Buzzi inviasse il Bonati da quel giudice che aveva già avuto occasione di interessare, e di recente, alla nota vicenda.

Ricondotto il discorso sul terreno della concretezza e dei consueti canoni di interpretazione deve quindi concludersi che la prossimità della visita alla esplosione dell'ordigno

il che pro-
va che Buzzi
voleva re-
cuperare
il quadro
per poter
piero con
guadagnare.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

è una coincidenza meramente cronologica dalla quale possono trarsi molteplici e suggestivi spunti di valutazione sul piano delle ipotesi, delle congetture, delle supposizioni e delle illazioni, senza però che tali ispirazioni possano in qualche modo assurgere a dignità di indizio.

ESAME CRITICO SOGGETTIVO DELLE DICHIARAZIONI DI BONATI UGO

Si è dimostrato come le dichiarazioni di Bonati, nei punti centrali, non resistono al vaglio critico e si pongono in contrasto con le altre emergenze processuali (un discorso a parte deve essere fatto per le dichiarazioni di Angiolino Papa).

A carico di Bonati non può essere posta l'attività che, in sostanza, lo stesso afferma di aver compiuto, in quanto il suo racconto non solo non è credibile, ma è smentito da inoppugnabili prove. Nè a suo carico può porsi la visita ¹ al giudice Arcai, poichè si è dimostrato che questa non venne effettuata per fornire un qualsivoglia alibi a Buzzi, e in nessun modo poteva valere come alibi, anche se Bonati ha creduto (ma a posteriori, quando Buzzi venne indicato autore della strage, anche in ragione di questa visita) di aver involontariamente aiutato Buzzi, andando a trovare il giudice Arcai la mattina del 28 Maggio.

MG
f. mf



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

La riprova della non veridicità delle dichiarazioni di Bonati è facilmente reperibile nello sviluppo degli interrogatori durante la fase istruttoria e nei modi attraverso i quali si è giunti alla versione definitiva. 2

Bonati, nelle prime deposizioni del 25 e 26 aprile 1975, ha affermato di essersi rivolto al Buzzi, dopo la perquisizione (23.5.1974) da parte dei Carabinieri, per chiedere un aiuto e risolvere la faccenda del "Romanino", nella quale era implicato ("Per me era diventato un incubo, in quanto i Carabinieri mi facevano credere che dovensi andare in prigione da un momento all'altro" - deposizione 25.4.75-). Inoltre ha affermato di essere andato da solo dal giudice Arcai la mattina del 28 maggio ("mi recai da solo e non già col Buzzi, come ho letto sui giornali"). Ribadisce il concetto nella deposizione del 26.4.75: "assolutamente non ho visto il Buzzi quella mattina. Questo lo garantisco. Sul giornale lessi (mi pare era il quotidiano Brescia Oggi) che io avevo accompagnato il Buzzi dal Dr. Arcai, ma la realtà è diversa. Il Buzzi può anche dire o aver detto che era con me, ma non è vero." Questa deposizione si conclude con l'affermazione di Bonati di aver detto la verità; di non voler proteggere il Buzzi; di non ricordare i particolari che gli vengono chiesti.

Successivamente alle deposizioni citate, il Bonati è stato sentito come imputato di falsa testimonianza, ed è trasparente la posizione psicologica dello stesso davanti ai giudici.

Buzzi era l'autore della strage e gravava su Bonati (egli stesso era in grado di comprenderlo, attraverso le notizie



PROCURA DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

acquisite prima di essere interrogato) il sospetto di essere complice del Buzzi perchè:

- il giorno 27 Bonati si era recato a casa del Buzzi (nello stesso giorno e nello stesso luogo, Angiolino Papa aveva dichiarato di aver visto Buzzi intento a costruire l'ordigno con telecomando - deposizione 6 marzo 1975);
- la mattina del 28, poco dopo l'esplosione, si era presentato al giudice Arcai, fornendo l'alibi a Buzzi.

Le dichiarazioni di Bonati imputato di reticenza diverranno sempre più confuse e contraddittorie, e in alcune domande apparentemente inconferenti, si colgono le basi degli sviluppi successivi della sua versione. "D.R. Non passai dal bar dei Miracoli" (28.4.75). Angiolino Papa aveva dichiarato il 6.3.75 che Buzzi, dopo aver introdotto la bomba nel cestino, era andato al bar dei Miracoli, dove si era trattenuto con lo stesso ~~Angiolino~~ Papa.

Iniziano le modifiche delle primitive dichiarazioni. "D.R. Come dicevo, venni in Tribunale. Venni a piedi...Non trovai il Buzzi. Mi guardai un po' in giro e non lo vidi. Non lo attesi a lungo, anche perchè sono un tipo impaziente.... Domanda: ha detto al Dr. Arcai che il Buzzi era rimasto ad attenderlo nel cortile del Tribunale? Risposta: non ricordo" (interrogatorio 28.4.75).

Bonati, sentito il 29.5.75 sempre come imputato di reticenza, si è arroccato in una disperata difesa (poichè teme evidentemente l'accusa di strage) su due punti:

. 1 .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

- Buzzi mi ha fatto credere che a mio carico pendesse un mandato di cattura e che "l'unica persona che potesse farmi togliere il mandato era il Dr. Arcai";

- Buzzi "mi ha fatto andare dal giudice quando ha voluto lui".

Il suo racconto, per tener fermi questi punti che non rispondono a verità (cfr. deposizioni di Romagnoli Elio e le stesse dichiarazioni di Bonati, precedenti e successive, dalle quali si evince che non ha paura di essere colpito da mandato di cattura - cfr. inoltre ricostruzione dei tempi e dei modi della visita), diviene ancor più confuso e contraddittorio.

Nell'interrogatorio del 31.5.75 Bonati esordisce rispondendo che desidera dire la verità. Inizialmente ribadisce le precedenti dichiarazioni, ma "invitato a dire la verità", risponde:

"Io, con la strage non c'entro non capisco però perchè abbia mandato proprio me dal Dr. Arcai"

Da questa frase risalta tutta la paura di Bonati di essere coinvolto in un gravissimo delitto che non ha commesso, anche se "elementi obiettivi" (è a casa di Buzzi il 27; ha fornito l'alibi a Buzzi per il 28) lo accusano.

Bonati, da questo momento, sceglie la strada di accusare Buzzi, e "i suoi amici", della strage. Ma per far questo, deve inventare circostanze e personaggi, e lo fa tirando a indovinare, intuendo la risposta dalle domande che ripetutamente gli venivano poste, raccogliendo le notizie di cui, comunque, era venuto in possesso.

  . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Che si tratti di un racconto inventato risulta chiaramente, oltre che per quanto già detto, dalle seguenti considerazioni:

- il racconto si arricchisce ad ogni interrogatorio di nuove precisazioni, aggiunte e correzioni di tiro, che spesso contrastano con le dichiarazioni già rese;
- non si comprendono - e Bonati non giustifica - le precedenti omissioni o gli sconcertanti cambiamenti di versione, per esempio sulla descrizione di questo o quel partecipante alla riunione nel bar dei Miracoli;
- alle contestazioni della versione di Angiolino, Bonati immediatamente e disinvoltamente si adegua (come già visto), senza che esistesse un motivo per dire in precedenza cose diverse;
- tutti i particolari del racconto di Bonati resteranno sempre privi di riscontri probatori, e il più delle volte in contrasto con gli stessi.

Si potrebbero elencare le numerosissime contraddizioni e incongruenze contenute nei verbali in esame. Appare sufficiente, a riprova di quanto detto, seguire per grandi linee l'iter attraverso il quale Bonati precisa i contorni e i personaggi della riunione nel bar dei Miracoli.

All'inizio (31.5.75) il Bonati ha idee piuttosto vaghe su questa riunione e la descrive in termini fumosi: "Il Buzzi era attorniato da altre persone che, peraltro, si spostavano e andavano e venivano Le persone che per il loro comportamento (si avvicinavano alle persone sedute e scambiavano con loro qualche parola) davano a vedere che facevano parte del gruppo Buzzi erano" . Anche sugli amici di Buzzi mostra di ave

. . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

re idee vaghe: parla di tre giovani, descrivendone uno solo (i cui tratti somatici potrebbero essere quelli di Cosimo Giordano); degli altri due, non ricordando la fisionomia, fornisce solo un nome: Carlo. Aggiunge: "C'era un altro giovane che mi sembra fosse Nando Ferrari. Io non lo conoscevo e il mio giudizio è basato sulle fotografie apparse sui giornali".

Nel successivo interrogatorio del 5.6.75 dichiara: "D.R. In sostanza al bar dei Miracoli eravamo Buzzi, i fratelli Papa, Mando, io Carlo ed altre due o tre persone. Di tali persone sarei in grado di riconoscere soltanto Carlo, se mi venisse mostrata la fotografia..... sentii che il gruppo parlava di politica, di fascismo con frasi di esaltazione e di critica per lo stato di cose del Governo. Non posso essere più preciso in quanto io andavo e venivo dal locale uscendo di tanto in tanto."

La progressione continua nell'interrogatorio 25.6.75: "Al tavolo del Buzzi vidi seduti oltre al Nando Ferrari, Carlo ed altre due persone di cui non sono in grado di indicare l'identità ma che sarei in grado di riconoscere anche in fotografia". Vengono mostrate delle fotografie e Bonati riconosce Nando Ferrari, Bonfà Ferdinando, Pederzani Paolo e Casu Mauro. Precisa che Bonfà e Casu gli sembra di averli visti nel bar dei Miracoli.

Nell'interrogatorio in data 5.7.75, dopo il sopralluogo per

  . / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

identificare il luogo in cui la mattina del 28 maggio il Buzzi prelevò Nando Ferrari, Bonati aggiunge al gruppo Mauro Ferrari. "Circa l'identità del ragazzo posso solo dire che nel bar dei Miracoli, durante i discorsi di esaltazione, anzi dopo che era stato collocato l'ordigno, sentii Buzzi e Nando dire al ragazzo: ormai puoi andare a casa tranquillo tuo fratello sarà vendicato. DR. In Piazza della Loggia ci recammo, come ebbi a dire, Buzzi, Nando, Angelo ed io. Il ragazzo non venne con noi. Penso che sia rimasto nel bar dei Miracoli. Infatti al ritorno lo ritrovammo lì. D.R. Relativamente al Carlo preciso trattarsi di un giovane alto, magro, dai baffetti leggermente spioventi, con la barbetta, dal viso solcato di rughe, dall'aspetto truce, di un duro. L'atteggiamento era volgare e spavaldo".

Nell'interrogatorio del 27.7.75 si adegua alle dichiarazioni di Angiolino Papa, in particolare aggiungendo Mauro Ferrari ai partecipanti alla spedizione per la posa dell'ordigno. Poi descrive altri due giovani visti nel bar.

"Invitato a descrivere tali giovani, dichiara quanto segue: il primo era alto circa m. 1,70, magro, carnagione scura, dai capelli neri, lunghi, lisci, dai baffi e con un po' di peluria sotto il mento aveva un'aria strafottente. A.D.R. l'altro giovane era leggermente più alto di me, aveva corporatura piuttosto robusta, aveva il viso paffuto, naso normale, capelli riccioluti, sul castano, occhi azzurri il secondo giovane venne da me sentito chiamare Car

. . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

lo o Marco, un nome del genere". Invitato di nuovo a guardare l'album delle fotografie, indica quella di De Amici Marco.

Nell'interrogatorio del 22.10.1975, invitato a riesaminare le fotografie "al fine di pervenire all'eventuale identificazione della persona o delle persone che facevano parte del gruppo che si trovava nel bar dei Miracoli la mattina del 28 maggio 1974", Bonati si sofferma sulla fotografia di Gussago Arturo e dichiara: "Mi sembra questo qui. La faccia non mi è nuova. A.D.R. Circa il suo comportamento posso dire che mi parve piuttosto timido".

Sollecitato a dire la verità (è l'ennesima sollecitazione che risulta a verbale) dichiara: "Insomma, l'ultimo che c'era era questo qui. A.D.R. Io lo sentii chiamare Arturo. Aggiungo che si trattava di un giovane dall'aspetto fine, dalle dita affusolate, aveva delle lentiggini sul volto. A.D.R. lo sentii chiamare Arturo parecchie volte.

.... Quella mattina c'era un altro giovane, nel bar dei Miracoli, assieme ad Arturo sentii dire dal Buzzi, quella stessa mattina, che lì c'era il figlio di Arcai. Si trattava di un giovane dall'apparente età dai 20 ai 22 anni, o forse meno, più basso di Gussago, dai capelli neri, appena appena lunghi, magro, senza barba nè baffi, brutto, dal naso prolungato, dalla carnagione scura: non sono certo se avesse gli occhiali, non credo che li avesse.

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

.... A.D.R. Ignoro il nome del giovane, in quanto non lo sentii chiamare da alcuno.

Il giorno successivo (23.IO.75) Bonati alla domanda "con quale nome ha sentito chiamare il giovane che le era stato indicato come il figlio del Dr. Arcai " risponde "l'ho sentito chiamare con il nome di Andrea o meglio ho sentito dire il Buzzi che il giovane si chiamava Andrea....

Desidero precisare che la persona che mi era stata indicata come il figlio del Dr. Arcai era molto più giovane di quanto ho detto; non dimostrava cioè 20-22 anni ma era un ragazzino come Mauro. Aveva i capelli scuri e lunghi sino all'orecchio e portava gli occhiali".

Questa è la sconcertante progressione, che non ha bisogno di commenti, con la quale il Bonati identifica i partecipanti alla riunione nel bar dei Miracoli.

E' significativo, per comprendere l'atteggiamento psicologico del Bonati, ancora uno stralcio dell'interrogatorio 23.IO.75:

"A.D.R. Vi ho detto la verità. Escludo che del gruppo del Buzzi facessero parte altre persone, all'infuori di quelle di cui ho parlato. Non so se possa essere utile ai fini di giustizia, comunque faccio presente che, dopo che eravamo già tornati da Piazza della Loggia, entrò nel bar un signore anziano il quale si fermò a bere qualcosa al bancone e poi andò via. Mentre stava al bancone guardò verso il nostro tavolo e fece un cenno di saluto col capo verso la nostra direzione. Non so dire a chi in particolare fosse rivolto il

. . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

saluto nè chi abbia risposto". Poi descrive la persona anziana. Nell'interrogatorio del 25.10.1975 (due giorni dopo) Bonati aggiunge: " per quanto riguarda la persona anziana che si soffermò a bere qualcosa nel bar, ricordo di aver visto un individuo che poteva essere la stessa persona, l'unica volta che andai nella pizzeria Ariston vidi che la persona anziana si avvicinò al tavolo e fece l'atto di sedersi. Lo vidi mentre, con le mani poggiate sul tavolo, si abbassava per sedersi. Non lo potetti osservare bene; comunque, ricordando la sua figura, mi sembra che si tratti della stessa persona che poi vidi nel bar dei Miracoli. Ne sono quasi certo."

Corre l'obbligo, a questo punto, di svolgere alcune considerazioni conclusive sulla posizione del Bonati, in relazione alle dichiarazioni dallo stesso rese in veste di testimone.

Bonati - come si è visto esaminando gli interrogatori - si era reso perfettamente conto di rischiare l'imputazione di strage, sulla base degli "elementi obiettivi" già indicati, e per sfuggire a questa accusa terribile ha accusato Buzzi - e quelli che considerava gli amici di Buzzi - della strage. Individuato questo meccanismo psicologico, e accertata la falsità delle accuse, è impensabile che identiche dichiarazioni il Bonati avrebbe rilasciato anche in veste di imputato del delitto di strage.

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Peraltro, alla luce degli argomenti fin qui svolti, hanno perso ogni valore indiziante gli elementi che gravavano sulla posizione di Bonati, prima che fosse interrogato. In sostanza, la visita al giudice Arcai non poteva essere una escogitazione del Buzzi, al fine di preconstituirsì un alibi. Bonati non ha visto costruire, a casa del Buzzi, un ordigno con telecomando, perchè nessun ordigno di questo tipo venne costruito dal Buzzi.

Non è lecito ricavare, dal descritto comportamento processuale del Bonati, una prova indiretta di responsabilità, affermando che l'essersi collocato in strettissima relazione col gravissimo delitto e l'aver reso dichiarazioni coinvolgenti se stesso nel reato di strage stanno a dimostrare che Bonati temeva l'incriminazione per questo delitto, perchè effettivamente vi aveva partecipato.

Il ragionamento è viziato in origine, non tenendo conto di due decisive considerazioni.

La prima è che Bonati non si è collocato volontariamente nella vicenda, ma vi si è trovato invischiato per la serie di circostanze già esaminate. vedi pag. 38

La seconda è che - al fine che qui interessa - identica è la posizione psicologica di chi ha partecipato ad un delitto e di chi, sulla base di elementi che apparentemente, ma oggettivamente depongono contro di lui, a quel delitto non ha partecipato.

Bonati, con tutta probabilità, si è deciso ad accusare al-

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

tri - e ficcarsi nella vicenda -, quando ha creduto che tutte le apparenze lo accusavano e che non sarebbe riuscito a convincere gli inquirenti della sua innocenza.

Mai il dato
di fatto del
le visita al
G.I. come lo
si inserisce?

Le dichiarazioni di Papa Angiolino.

Nel suo interrogatorio reso nei giorni 16-17-18 e 19 luglio 1975, Papa Angiolino, colpito da mandato di cattura con l'imputazione di strage, fa una narrazione dettagliata di ciò che sarebbe accaduto la mattina del 28 maggio 1974, confessando di aver collocato lui la bomba passatagli dal Buzzi ed indicando altre persone come partecipanti alla posa dell'ordigno ed alla contemporanea riunione al bar dei Miracoli.

Poichè tra i partecipanti a tali fatti, il Papa indica anche il Bonati, in quanto presente sia alla riunione al bar sia alla posa dell'ordigno in Piazza della Loggia, deve valutarsi l'attendibilità di tali dichiarazioni, con specifico riferimento alla posizione dell'attuale imputato.

Tale verifica di attendibilità comporta l'analisi del complesso di tali dichiarazioni, allo scopo di accertare se posseggano o meno quella coerenza espositiva e quella rispondenza ai dati probatori obbiettivi o comunque altrimenti accertati che è lecito attendersi dalla narrazione dei fatti compiuta da chi asserisce di avervi preso parte; tale analisi deve poi necessariamente estendersi a quella delle dichiarazioni precedentemente rese sul punto dallo stesso imputato,

[Handwritten signatures and initials]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

nell'esame testimoniale del 6 marzo 1975, e dal Bonati, in particolare il 5 giugno 1975, allo scopo di individuare le eventuali assonanze o dissonanze, cercando quindi di darne ragione.

Va anche tenuto presente che il Papa ha completamente ritrattato la sua confessione e le chiamate in correità ad esse collegate - ivi compresa naturalmente quella del Bonati - sia al dibattimento del processo che lo vedeva come imputato sia al Giudice Istruttore di questo processo, dal quale è stato interrogato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.p. in qualità di imputato dello stesso reato contro il quale si procede separatamente.

Per quanto attiene al primo dei profili d'indagine, va rilevato che la narrazione fatta dal Papa delle fasi preparatorie, collaterali ed operative della posa dell'ordigno in Piazza della Loggia, si sviluppa, nel corso dello stesso interrogatorio, protrattosi nei giorni 16 e 17 luglio, secondo due versioni fra loro non perfettamente coincidenti, per particolari di fatto, presenza di persone, loro movimenti, luoghi interessati all'azione. Va anche segnalato che nello stesso contesto espositivo e talvolta addirittura nello stesso giro di frase, il Papa nega e ammette, dichiara una cosa e poi una cosa diversa.

Egli colloca al bar dei Miracoli - oltre a lui stesso ed al Buzzi - il Bonati, Ferrari Mando, Ferrari Mauro, Giordano Cosimo ed il proprio fratello Raffaele. Successivamente aggiun



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

ge al gruppo altri due giovani, fornendone una certa descrizione. Come Bonati

Dapprima dice di non ricordare se nel bar vi fosse anche il gestore, Zanigni Benito e subito dopo, incidentalmente, dirà che anche lui, assieme alla moglie, aveva servito le consumazioni al tavolo ed, in un'altra occasione, che aveva addirittura partecipato ai brindisi per il successo dell'impresa. Asserisce che in Piazza della Loggia sono andati lui, il Buzzi, il Bonati ed il Ferrari Nando, mentre il Giordano, il fratello Raffaele ed il Ferrari Mauro restavano al bar.

Anzi, in un primo momento riferisce l'andata a Piazza Duomo, indicandola per due volte come meta della spedizione: subito dopo si corregge ed indica invece Piazza della Loggia come luogo nel quale si è fermata la macchina su cui si trovavano.

Riferisce di aver passeggiato sotto i portici con il Buzzi, incontrando Ferrari Nando (che era precedentemente sceso dinanzi al bar Gallery di Via IV Novembre) all'altezza del cinema Astra. In quest'incontro il Buzzi ed il Ferrari si consultano^{no} circa il cestino più adatto per la collocazione dell'ordigno, in quanto non riuscivano a trovarlo. In un'altra fase dell'interrogatorio dirà, invece, che il cestino era già stato prescelto dal Buzzi fin dalla sera-prima, quando, in un incontro al Bar dei Miracoli,

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

aveva esposto il suo progetto per il giorno successivo
e disegnato una piantina della piazza, con l'indicazio-
ne del pilastro cui era attaccato il cestino nel quale
doveva essere posta la bomba. In una diversa parte del-
l'interrogatorio, dirà che assieme al Ferrari Nando c'e-
ra anche "il ragazzino". Quindi dirà che c'erano anche
gli altri due giovani visti nel bar. Poi dirà che è sta-
to al momento dell'incontro fra il Ferrari Nando ed il
Buzzi che costui riceve dal primo un pacchetto, che si
mette subito sotto il braccio. Dopo la posa dell'ordi-
gno, o meglio del pacchetto (una volta da parte del Buz-
zi, una volta da parte sua, pressato e coperto dal Buz-
zi) dentro il cestino, scorge il Bonati che, sceso dal-
l'auto, si fa loro incontro: anche in questo caso, spe-
cifica, dapprima, che costui procede sul piano della
piazza e non sotto i portici, e poi, sotto i portici e
non sulla piazza.

In queste stesse dichiarazioni Papa Angiolino descrive alcune
circostanze e modalità d'azione, la cui reale sussistenza
deve essere esclusa sulla base di dati probatori obietti-
vi o comunque da ritenere altrimenti accertati.

In primo luogo il Papa fa riferimento, il 16 ed il 17 lu-
glio, all'azione di posa dell'ordigno come inserita in una
contestuale e collaterale riunione al bar dei Miracoli che,
per i motivi esposti in altra parte della requisitoria, de-
ve ritenersi che non sia mai avvenuta.

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Inoltre, egli attesta reiteratamente che l'azionamento dell'ordigno ^{DOVEVA} ~~deve~~ avvenire per mezzo di un comando a distanza. A questo strumento egli si riferisce non come ad un qualcosa che sia semplicemente stata riferita dal Buzzi, e che potrebbe quindi liquidarsi come una mera vanteria di costui, bensì come ad una ben precisa e specifica modalità d'azione: ne discorrono infatti il Buzzi e Ferrari Fernando nel bar, al ritorno da Piazza della Loggia, dopo che vi era stato collocato l'ordigno, collegandovi in modo esplicito la necessità della loro ulteriore permanenza nel locale, in attesa di recarsi nuovamente in Piazza proprio allo scopo di far esplodere, a distanza, la bomba già collocata.

Per le ragioni già ampiamente esposte, deve ritenersi che un telecomando, come modalità esecutiva dell'eccidio di Piazza della Loggia, non fu utilizzato.

Infine, il Papa, in tutte le sue dichiarazioni relative alla posa dell'ordigno (e fin da quella testimoniale del 6 marzo), fa preciso riferimento alla presenza del palco in piazza. Si tratta, ogni volta, di una presenza reale, corposa, esplicitamente dichiarata (il 6 marzo: "c'era il palco, non c'era gente intorno") od usata come punto di riferimento per situare una certa azione nello spazio (16 luglio: "Egli (Buzzi) era curvato in avanti e volgeva le spalle al palco allestito in piazza") - Al palco si fa addirittura riferimento a proposito della riunione preparatoria

ME *MF* . / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRESCIA

del 27 maggio, sera, al bar dei Miracoli (17 luglio: "Buzzi volle fare un sopralluogo in Piazza della Loggia per vedere il palco") tant'è vero che Buzzi aveva fatto una piantina della piazza nella quale era indicato questo manufatto. Orbene, in base agli accertamenti compiuti nella sede dibattimentale dell'altro procedimento, deve escludersi che, nell'orario indicato dal Papa per la posa dell'ordigno (orario non casuale ed arbitrario, ma inserito in un contesto narrativo che va da una certa ora ad una certa altra) e tanto meno la sera precedente, il palco fosse già stato innalzato.

dove ca-
rebbe = vero
fatto

NO

SI

E' da notare che i molteplici aggiustamenti, le numerose modifiche di circostanze di fatto, i contrasti con altri dati probatori, che emergono dalle dichiarazioni di Papa Angiolino, tanto più si impongono all'attenzione come utili elementi di verifica della complessiva attendibilità della narrazione quanto meno attengono ai dati di fondo della sua responsabilità: non investono infatti, nè il tema specifico dell'azione criminosa confessata, ridotta praticamente al collocamento dell'ordigno (e su questo punto è perfettamente comprensibile che il Papa ondeggi e si contraddica, dichiarando prima che la bomba l'ha messa il Buzzi, poi ammettendo di averla messa lui) nè quello della consapevolezza di ciò che una siffatta azione materiale doveva comportare (e non desta quindi meraviglia che l'imputato, pur confesso sul fatto, si sforzi in ogni maniera di escluderla o ridurla il più possibile, anche mentendo e contraddicendosi).

Handwritten signatures and initials



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

E quindi, se l'incoerenza, l'incertezza, la menzogna at-
tengono a circostanze di fatto estranee al tema specifico
della responsabilità dell'imputato confitente, non è pos-
sibile non domandarsi perchè mai si riscontrino, e così
numerose, nell'interrogatorio del Papa. Poichè a dar ragio-
ne del loro numero e della loro rilevanza non basta il
semplice riferimento ad eventuali scarti, vuoti, incertez-
ze della memoria ed alla conseguente eventuale loro corre-
zione e razionalizzazione nel corso stesso dell'esposizio-
ne, bisogna pur concludere che si tratta di spie importan-
ti di un certo atteggiamento psicologico, che non è certo
quello di chi riferisce episodi e circostanze cui abbia di-
rettamente assistito.

Se poi si esaminano le dichiarazioni rese dal Papa i giorni
16 e 19 luglio in rapporto a quanto già da lui dichiarato
il 6-marzo (poi ritrattato completamente l'11 marzo "non vo-
glio con le mie dichiarazioni false incolpare qualcuno e
farlo condannare") ed a quanto dichiarato dal Bonati il 5 e
il 25 giugno ed il 5 luglio, non si può non restare sconcertati.
Infatti il Papa, il 6 marzo, ammette, per la prima vol-
ta, di essere stato, la mattina del 28 maggio, in Piazza del
la Loggia, in compagnia del Buzzi, il quale, fingendo di bere
ad una fontana, aveva collocato un pacchetto dentro il cesti-
no-portarifiuti in corrispondenza del quale si era poi veri-
ficata l'esplosione. Lo stesso Buzzi, da lui interpellato,

.. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

gli aveva detto, dopo che si era disfatto del pacchetto, che si trattava di una bomba. Orbene, non si capisce perchè, rendendo questa tormentatissima testimonianza contro Buzzi, compromettendosi nel contempo fino a collocarsi vicinissimo—(anche se inconsapevole e inattivo) all'autore della strage, il Papa non abbia indicato anche la presenza del Bonati, non avendo nessun interesse o motivo particolare per tenerlo fuori dalla vicenda. Semmai, il suo interesse, una volta postosi nella prospettiva di collaborare con la giustizia, era quello di spingere la collaborazione fino in fondo; quanto al Bonati lo conosceva appena e non risulta che avesse nei suoi confronti alcuna speciale simpatia o attaccamento tale da indurlo a tenerne celata la presenza in loco.

Altrettanto sconcertante è che il Papa del Bonati parli solo dopo che gli è stato letto quanto dallo stesso dichiarato, adeguandovisi pedissequamente.

E allora, se le dichiarazioni di Bonati circa la sua presenza al bar dei Miracoli ed in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio, come si dimostra ampiamente in altra parte della requisitoria, non hanno alcun valore probatorio, tanto meno valore può attribuirsi a quelle del Papa, che delle altre costituiscono una mera, pressochè integrale, "copia conforme", intervenuta a rimpolpare, e in qual misura, una scheletrica (anche se completa in tutti i suoi elementi fondamentali) precedente dichiarazione, nel frattempo ritrattata.

*perchè
avrebbe
inventato
un concorso
in strage?*

ME *Sp. M.* . . .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Delle dichiarazioni di Papa Angiolino, incomprensibilmente contraddittorie, contrastanti con dati probatori altrimenti accertati, rese in adeguamento a dichiarazioni altrui, non resta quindi che la nuda confessione e la nuda chiamata in correità del Bonati.

Ma la confessione e la chiamata in correità non hanno valore probatorio quali mere dichiarazioni di volontà, quali accollo di responsabilità su se stessi, da un lato, e attribuzioni di responsabilità ad altri. Si tratta, al pari di ogni altra dichiarazione che confluisce nel processo per l'accertamento di un fatto, di dichiarazioni di scienza, resoconti di una realtà storica vissuta. Sotto questo profilo, che è l'unico processualmente rilevante, alla chiamata in correità del Bonati fatta dal Papa non può attribuirsi, per quello che si è cercato di chiarire, alcun valore probatorio.

Le dichiarazioni di Papa Raffaele -

Papa Raffaele, in una certa fase dell'istruttoria, ammette di aver partecipato alla riunione al bar dei Miracoli, asserendo che vi era presente anche il Bonati.

Il valore probatorio di queste dichiarazioni (ritrattate al dibattimento e dinanzi al Giudice Istruttore del presente procedimento) è assolutamente inconsistente.

In primo luogo il Papa fa riferimento ad una riunione al bar dei Miracoli che, nelle circostanze e con le modalità descritte, deve ritenersi non mai avvenuta, sulla base del-



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRES CIA

le argomentazioni già esposte.

In secondo luogo, è fin troppo palese la sua determinazione di adeguarsi a quanto era stato già dichiarato dal fratello Angiolino e dallo stesso Bonati, la cui attendibilità è già stata sottoposta a vaglio critico, con l'intento di riuscire a defilarsi da una situazione processualmente assai pesante. A tal proposito è chiarificatore il confronto effettuato con Giordano Cosimo, indicato dal Bonati e da Papa Angiolino come partecipante alla stessa riunione: il Papa Raffaele lo invita esplicitamente, in apertura del confronto, a conformarsi a quanto dichiarato da lui stesso e dagli altri due, facendogli capire che si tratta dell'unico modo per venir fuori dalla vicenda, in quanto, mentre è del tutto inutile, di fronte ad altre dichiarazioni contrastanti, asserire la propria estraneità al fatto, più produttivo può essere l'ammettere la partecipazione alla riunione ma in posizione defilata e appartata.

MA NON SIGNIFICA CHE ERA NE POSS. VI E SEM. RE COMP. F. MA PREGGI CI?

Le dichiarazioni di Giacomazzi Ombretta.

La Giacomazzi, all'inizio della precedente istruttoria, aveva riferito, a carico di Bonati, come circostanza riferitale dal Buzzi, che era costui a procurargli l'esplosivo, sottraendolo dalla caserma ove prestava servizio militare.

Nel presente procedimento, la Giacomazzi, interrogata "liberamente" ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P., ha confermato di aver sentito dal Buzzi un certo discorso relativo ad esplosivi ed al Bonati, come elementi tra loro collegati, pur non

me

W mf

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRES CIA

potendo meglio precisare nè il momento in cui esso fu fatto nè il contenuto esatto.

L'affermazione della Giacomazzi fornì lo spunto ad un'indagine intesa ad accertare l'eventualità che il Bonati potesse, nel corso del suo servizio militare, avere l'opportunità concreta di impossessarsi di esplosivi. L'esito dell'indagine, riassunta anche nel presente procedimento, è stato assolutamente negativo, anche con riferimento ad eventuali ammanchi di materiale esplosivo che si fossero verificati nella caserma in cui il Bonati prestava servizio militare.

La dichiarazione "de relato" della Giacomazzi è rimasta quindi, com'era nata, sfornita di qualsiasi elemento di riscontro probatorio. Senza contare poi che la stessa Giacomazzi, in una diversa occasione, riferirà - sempre come confidenza del Buzzi - che l'esplosivo a costui l'aveva fornito Ferrari Mauro.

CONCLUSIONI

La disamina di tutti gli elementi che, inizialmente, formavano il quadro probatorio a carico del prevenuto ha escluso la sussistenza di prove o indizi di reità in ordine al delitto di strage. Il risultato inaspettato dell'indagine è che il Bonati non solo non ha partecipato al gravissimo delitto, ma dello stesso neppure è stato testimone: non ha visto pre

[Handwritten signatures]



PROCURA DELLA REPUBBLICA

BRES CIA

parare un ordigno con comando a distanza; non ha partecipato alla riunione nel bar dei Miracoli; non ha assistito alla posa della bomba nel cestino porta rifiuti; non si è presentato al giudice Arcai per dare l'alibi a Buzzi Ermanno, ma soltanto per parlare della faccenda del "Romano".

Le ragioni del coinvolgimento nel delitto di strage sono state individuate e chiarite. Resta da dire che lo spessore della personalità dell'imputato, all'epoca del fatto, si coniuga perfettamente con l'accertata estraneità all'orrendo crimine. Nei giorni 27 e 28 maggio 1974 Bonati si muoveva per uscire, come possibile, dalla vicenda del "Romano", nella quale peraltro aveva ricoperto un ruolo secondario. E' significativo che Buzzi e Bonati concordemente hanno affermato che il primo si era rifiutato di aggregare il secondo nella sua banda per commettere qualche impresa ladresca.

Da testimonianze raccolte, l'imputato appare, in quei giorni, preso dalle sue normali preoccupazioni e ben lontano dai preparativi della strage.

La sera del 27 maggio chiese a Romagnoli Elio i soldi del biglietto del treno per tornare a Visano (cfr. tutte le deposizioni del Romagnoli). Questi, non potendogli prestare i soldi, gli offrì le chiavi di una mansarda, dove Bonati ha passato la notte tra il 27 e il 28 maggio. La mattina della strage Bonati, prima di presentarsi al giudice Arcai,

. / .



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

si recò nella abitazione di Romagnoli Elio per consegnare alla madre dello stesso (cfr. tutte le deposizioni di Testa Celeste) le chiavi della mansarda.

Bonati non aveva alcun motivo per commettere un delitto tanto grave e, chiaramente, di marca fascista.

Con questo non si vuole certo dire che un delinquente comune non può partecipare alla commissione di un delitto politico. Ma Bonati Ugo non ha partecipato in alcun modo alla strage di Piazza della Loggia.

P.Q.M.

Visto l'art. 369 C.P.P.

si chiede che il Giudice Istruttore, chiusa la formale istruttoria, dichiari non doversi procedere nei confronti di Bonati Ugo in ordine ai delitti di strage, detenzione e porto abusivo di esplosivi per non aver commesso il fatto.

Brescia, 18 novembre 1980

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Dott. V. Liguori)

IL S. P. DELLA REPUBBLICA
(Dott. Massimo)

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Pietro Caiazza Sost.)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Nicola Corigliano

10-18-XI-1980

TRIBUNALE DI BRESCIA	
UF	
Per	
18 NOV. 1980	
IL CANCELLIERE	
Prot. n.	(Felice)

11.30